

In esecuzione della presente Deliberazione sono stati


emessi i seguenti mandati :

N° del di L.

N° del di L.

N° del di L.

IL RAGIONIERE



COMUNE DI CONDRÒ

(Prov. di Messina)

Prot. N. *1111*

Reg. Delib. N. 23

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19,10 nella Sede Municipale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di inizio disciplinata dal comma1..... dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione====..... ordinaria, prevista dall'art. 4 dell'O.EE.LL. vigente in Sicilia, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale :

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SCHEPISI GIUSEPPE.....	X		MAIORANA GIUSEPPE.....	X	
ENI SANTI.....		X	SPADA NICOLA.....	X	
PENNA ROSA.....	X		MUNAFO' VINCENZO	X	
PARISI ANTONINO.....	X		TRIFIRO' ANTONIO.....	X	
NICOTRA SEBASTIANO ELIO.....	X		MILICIA FRANCESCO.....	X	
SCHEPIS ANNUNZIATA.....		X	.	X	
<i>Assegnati n. 12</i>	<i>In carica n. 11</i>		<i>Assenti n. 2</i>	<i>Presenti n. 9</i>	

Non sono intervenuti i Consiglieri : Eni Santi e Schepis Annunziata

di cui giustificano l'assenza : Eni Santi e Schepis Annunziata

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Schepisi Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio.E' presente il Sindaco.

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Lo Duca Nicola

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma, dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri :

Penna Rosa, Trifirò Antonio e Nicotra Sebastiano Elio.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 per come recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta della deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere : FAVOREVOLE
- il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : FAVOREVOLE
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, parere : FAVOREVOLE

Premesso che gli Enti Locali devono integrare, con apposito regolamento, le norme di legge che disciplinano le entrate comunali;

Viste le varie leggi che regolano il settore;

Ritenuto di dover approvare un regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;
Visto l'OREL vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare, per i motivi espressi in narrativa il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali allegato alla presente quale parte integrante, composto da n. 31 art. .



COMUNE DI CONDRO'

(Prov. di Messina)

N.

ATTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

(L.R. 11/12/1991, n. 48)

nella seduta del 28-4-99

PROPOSTA

OGGETTO : Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

FORMULAZIONE

Premesso che gli Enti Locali devono integrare, con apposito regolamento, le norme di legge che disciplinano le entrate comunali;

Viste le varie leggi che regolano il settore;

Ritenuto di dover approvare un regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;

PROPONE

Approvare, per i motivi espressi in narrativa il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali allegato alla presente quale parte integrante, composto da n. 31 artt. .

Addì 22 APR. 1999

IL PROPONENTE



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE=====

Addì 22 APR. 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE di CONDRO'

Provincia di Messina

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.
- Art. 3 - Forme di gestione.
- Art. 4 - Rapporti con i cittadini.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 5 - Funzionario responsabile.
- Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.
- Art. 7 - Disciplina dei controlli.
- Art. 8 - Autotutela.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 9 - Funzionario responsabile.
- Art. 10 - Accertamento delle entrate non tributarie.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 7 - Disciplina dei controlli.

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 8 - Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 11 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 12 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA %	MASSIMA %	IMPOR MINIM
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	100	200	100
Pubblicità	100	200	100
Affissioni	100	200	100
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	200	100
Smaltimento rifiuti	100	200	100
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	100	200	200

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	50	100
Pubblicità	50	100
Affissioni	50	100
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50	100
Smaltimento rifiuti	50	100
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	50	100

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	Da Lire	A Lire
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	100.000	500.000
Pubblicità	100.000	500.000
Affissioni	100.000	500.000
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100.000	500.000
Smaltimento rifiuti	50.000	500.000
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	100.000	500.000

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 20 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 21 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 25 - Compenso incentivante al personale addetto.

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20 % delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie, derivanti dalle specifiche attività di accertamento e controllo dell'Ufficio Finanziario.

Art. 26 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il.....1..... e il1,5.....%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il.....1..... e il1,5.....%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il.....16..... e il17.....%.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo entro il 31 gennaio successivo.

CAPO VIII

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

con atto n.;

2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Cò.Re.Co.) nella
seduta del n.;

3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

4) E' entrato in vigore il

Data

Il Segretario Comunale

.....

Per la regolarità contabile, si esprime parere

favorevole

Addì 22 APR. 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma %) ed il relativo impegno di spesa, per complessive

L. viene annotato sul Cap. Tit Funz..... Serv.....
del Bilancio 199

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANNOTAZIONI DELL'UFFICIO SEGRETERIA

.....
.....
.....

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

FAVOREVOLE

Addì 22 APR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvata in data 28-4-99 alle ore 19,10 col N. 23

Rinviata


Consiglieri presenti: Schepis G., Nicoletta, Pavia, Tuffano, H. L. Co., Mucchio,
Speola, Penno, Maiorano (9)

Consiglieri assenti: Evi, Sandi, Schepis A. (3)


di cui giustificano l'assenza Evi, Schepis (A)

Addi 28 APR. 1999

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO




IL SEGRETARIO COMUNALE



- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla Sezione Centrale.
- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla Sezione Provinciale.
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla Capigruppo Consiliari.

Addi 28 APR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: Schepisi Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Penna Rosa

F.to: Dr. Lo Duca Nicola

Per copia conforme per uso amministrativo.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

Dalla Residenza Comunale, li 29.4.99

Dal 1.5.99 al 16.5.99

col n. Reg. pubblicazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 ;



è stata
sarà

affissa all'Albo Pretorio il 1.5.99 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11, comma 1) :



con lettera n. 1114 del 3/5/99 è stata trasmessa al CO.RE.CO. Sezione Centrale di PALERMO
Sezione Provinciale di MESSINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li 4.5.99

F.to: Dr. Lo Duca Nicola

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Centrale di PALERMO
Sezione Provinciale di MESSINA

N. 6420 / 5999 / U.O. del 13.5.99

Non si riscontrano vizi di legittimità.

Annulata parzialmente e integralmente ex art. 25 e 26

IL PRESIDENTE

F.to.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- b) ai sensi dell'art. 18 comma 6 - 9 (*) della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- c) per decorrenza dei termini della ricezione da parte del CO.RE.CO dei chiarimenti, o degli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (art. 19 commi 1 e 2).

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 20/10/99

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature and official stamp]

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Addi.....

(*) Cancellare ciò che non interessa